



# COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO

PROVINCIA DI PISA

VIA IV NOVEMBRE, 1 – 56040 MONTEVERDI MARITTIMO  
P.I. 00187490503 TEL 0565/784222 FAX 0565/784410

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

<b>N. 3</b> <b>del Registro</b>  <b>Data: 08.04.2016</b>	<b>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICHE</b>
---	--

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di aprile alle ore 8,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>Presenti/Assenti</b>
1) GIANNONI CARLO	P
2) QUAGLIERINI CARLO	P
3) FERRI ALESSANDRO	P
4) GOVI FRANCESCO	P
5) LUISINI ALESSANDRA	P
6) BENUCCI MICHELE	P
7) MACCHIONI CARLO	P
8) GIOMI CLAUDIA	P
9) VENTURI NEVIO	P
10) ANSELMI ALESSIO	P
11) DI BELLO MATTEO	P

**Presenti 11**

**Assenti 0**

E' presente l'Assessore esterno Nicola Landucci che assiste al Consiglio senza diritto di voto

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GIANNONI CARLO, Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mirella Cavuoto

La seduta è pubblica.

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e passa la parola al Consigliere Giomi che espone le tre modifiche da apportare al regolamento in oggetto.

Prende la parola il Consigliere Venturi che evidenzia come le agevolazioni del 33% previste dal regolamento non risultino iscritte in bilancio. Inoltre, l'indicazione del 31 maggio come data ultima per poter comunicare i componenti effettivi del nucleo familiare, sembra troppo a ridosso per poter elaborare il ruolo nei termini.

Terminata la discussione e non essendoci altri interventi, il Sindaco pone in votazione il punto all'odg.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- con delibera n 24 del 31.07.2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale;

preso atto che si rende necessario apportare delle modifiche al suddetto regolamento comunale;

visti gli articoli seguenti:

### **Art. 35**

#### **Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari (secondo case) ovvero condotte da persone non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 3 unità, fatta salva la facoltà dell'utente di comunicare il numero dei componenti il nucleo familiare
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, salvo che non siano detenuti per una attività economica. Non sono considerati pertinenti, alla abitazione, tutti i locali non individuati come tali nella visura catastale i quali non sono collegabili alla abitazione dell'utilizzatore se collocati ad una distanza maggiore di cento metri e comunque entro un massimo di due unità per ogni abitazione.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dalla dichiarazione presentata e/o dalle risultanze anagrafiche alla data di emissione della bollettazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

#### Art. 45 Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) attività economica iscritta alla categoria 116 (ristoranti, trattorie, osterie, pub e pizzerie) : riduzione del 33 % nella parte fissa e nella parte variabile, salva diversa indicazione individuata con successiva delibera dell'organo competente;

b) attività economica iscritta alla categoria 117 (bar, caffè, pasticcerie): riduzione del 33% nella parte fissa e nella parte variabile, salva diversa indicazione individuata con successiva delibera dell'organo competente;;

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni.

4. Qualora i costi da sostenersi siano maggiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, le riduzioni sono applicate in misura proporzionale a tutti gli aventi diritto.

#### Art. 50 Riscossione

1. Il Comune riscuote la componente TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o consegna diretta, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate scadenti il 31 agosto ed il 30 novembre di ogni anno con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 agosto di ogni anno.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale o, preferibilmente, tramite modello di pagamento unificato di cui all'Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Viste le proposte di modifica elaborate dall'ufficio che modificano i precedenti articoli nel seguente modo:

#### Art. 35 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi,

- istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari (seconde case) ovvero condotte da persone non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 3 unità, fatta salva la facoltà dell'utente di comunicare il numero dei componenti il nucleo familiare entro e non oltre 31 maggio di ogni anno
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, salvo che non siano detenuti per una attività economica. Non sono considerati pertinenziali, alla abitazione, tutti i locali non individuati come tali nella visura catastale i quali non sono collegabili alla abitazione dell'utilizzatore se collocati ad una distanza maggiore di cento metri e comunque entro un massimo di due unità per ogni abitazione.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dalla dichiarazione presentata e/o dalle risultanze anagrafiche alla data di emissione della bollettazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

#### Art. 45 Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
- a) attività economica iscritta alla categoria 116 (ristoranti, trattorie, osterie, pub e pizzerie) : riduzione del 33 % nella parte fissa e nella parte variabile, salva diversa indicazione individuata con successiva delibera dell'organo competente;
  - b) attività economica iscritta alla categoria 117 (bar, caffè, pasticcerie): riduzione del 33% nella parte fissa e nella parte variabile, salva diversa indicazione individuata con successiva delibera dell'organo competente;
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni;
4. Il Consiglio Comunale demanda alla Giunta il compito di valutare la possibilità di applicare o meno l'agevolazione e altresì la determinazione della percentuale, in misura comunque non superiore al 33%.
5. Qualora i costi da sostenersi siano maggiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, le riduzioni sono applicate in misura proporzionale a tutti gli aventi diritto.

#### Art. 50 Riscossione

1. Il Comune riscuote la componente TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o consegna diretta, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate scadenti il 31 agosto ed il 30 novembre di ogni anno con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 agosto di ogni anno in caso di unico Ruolo.

Nell'ipotesi che debba essere emesso un Ruolo in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente ed un Ruolo a saldo a conguaglio, escludendo la possibilità in questo caso di effettuare il versamento del tributo in un'unica soluzione, lo stesso dovrà essere versato nel seguente modo:

- Per il ruolo in acconto, due scadenze rispettivamente entro il 31 luglio ed entro 30 settembre;
- Per il Ruolo a saldo , in un'unica soluzione entro il 30 novembre;

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale o, preferibilmente, tramite modello di pagamento unificato di cui all'Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Preso atto che in data 17 marzo 2016 ore 16.00 si è riunita la competente commissione consiliare;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisito al prot. com. 1407 del 5.04.2016 il parere del Revisore dei Conti;  
con voti espressi per alzata di mano:

Favorevoli: 8

Contrari: 3 (Venturi, Anselmi, Di Bello)

Astenuti: -

## **DELIBERA**

1. di aggiornare il testo del regolamento con i seguenti articoli:

### **Art. 35**

#### **Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari (seconde case) ovvero condotte da persone non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'Estero (AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 3 unità, fatta salva la facoltà dell'utente di comunicare il numero dei componenti il nucleo familiare entro e non oltre 31 maggio di ogni anno

4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, salvo che non siano detenuti per una attività economica. Non sono considerati pertinenziali, alla abitazione, tutti i locali non individuati come tali nella visura catastale i quali non sono collegabili alla abitazione dell'utilizzatore se collocati ad una distanza maggiore di cento metri e comunque entro un massimo di due unità per ogni abitazione.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dalla dichiarazione presentata e/o dalle risultanze anagrafiche alla data di emissione della bollettazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

#### Art. 45 Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) attività economica iscritta alla categoria 116 (ristoranti, trattorie, osterie, pub e pizzerie) : riduzione del 33 % nella parte fissa e nella parte variabile, salva diversa indicazione individuata con successiva delibera dell'organo competente;
  - b) attività economica iscritta alla categoria 117 (bar, caffè, pasticcerie): riduzione del 33% nella parte fissa e nella parte variabile, salva diversa indicazione individuata con successiva delibera dell'organo competente;;
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni;
4. Il Consiglio Comunale demanda alla Giunta il compito di valutare la possibilità di applicare o meno l'agevolazione e altresì la determinazione della percentuale, in misura comunque non superiore al 33%.
5. Qualora i costi da sostenersi siano maggiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, le riduzioni sono applicate in misura proporzionale a tutti gli aventi diritto.

#### Art. 50 Riscossione

1. Il Comune riscuote la componente TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o consegna diretta, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 rate scadenti il 31 agosto ed il 30 novembre di ogni anno con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 agosto di ogni anno in caso di unico Ruolo.  
Nell'ipotesi che debba essere emesso un Ruolo in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente ed un Ruolo a saldo a conguaglio, escludendo la possibilità in questo caso di

effettuare il versamento del tributo in un'unica soluzione, lo stesso dovrà essere versato nel seguente modo:

- Per il ruolo in acconto, due scadenze rispettivamente entro il 31 luglio ed entro 30 settembre;
- Per il Ruolo a saldo , in un'unica soluzione entro il 30 novembre;

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale o, preferibilmente, tramite modello di pagamento unificato di cui all'Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

3. Di inserire il regolamento come sopra modificato nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Inoltre, con separata votazione che reca il seguente risultato:

Favorevoli: 8

Contrari: 3 (Venturi, Anselmi, Di Bello)

Astenuti: -

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto Immediatamente Eseguitabile ai sensi dell'art.134 – comma 4° - del D.Lgs. n°267/00.



**COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO**  
PROVINCIA DI PISA

VIA IV NOVEMBRE, 1 – 56040 MONTEVERDI MARITTIMO  
P.I. 00187490503 TEL 0565/784222 FAX 0565/784410

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1 del D.LGS. 18.8.2000 N. 267 in ordine alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICHE**

\*\*\*

Il sottoscritto, Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità TECNICA, esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

Monteverdi Marittimo, lì 08.04.2016

F.to Dott.ssa Lisa Bottai

\*\*\*

Il sottoscritto, Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità CONTABILE, esprime:

**PARERE FAVOREVOLE**

Monteverdi Marittimo, lì 08.04.2016

F.to Dott.ssa Lisa Bottai



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

F.to IL SINDACO

Carlo Giannoni

F.to IL SEGRETARIO  
COMUNALE

Dott.ssa Mirella Cavuoto

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 21.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Mirella Cavuoto

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è pubblicata in data . . . all'Albo Pretorio on line di questo Comune (art. 32. comma 1, L. 18.09.2009 L. 69) e all'Albo Pretorio nella sede dell'Ente, e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

- che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267).

Monteverdi Marittimo, . . .

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Mirella Cavuoto